



**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

**VERBALE DI UDIENZA**

CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Il giorno **6 febbraio 2019**, innanzi al Giudice dott. Giuseppe D'Agostino,

viene chiamata la causa R.G. n. **3601/2015**

**promossa da**

, elettivamente domiciliato

in presso lo studio dell'

che lo rappresenta e difende per procura in atti,

**attore,**

**contro**

), in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.

per procura in atti ed elettivamente domiciliata in

, presso lo studio dell'

**convenuta,**

sono presenti l'Avv. , per delega dell'Avv.

e l'Avv. , per delega dell' , i quali si

riportano a quanto chiesto e dedotto nei rispettivi atti e verbali di causa e

chiedono che la causa venga decisa.

Il Giudice

Decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c., della quale

viene data lettura in assenza delle parti.

Tribunale di Termini Imerese  
sezione civile





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giuseppe D'Agostino, all'udienza del 6 febbraio 2019 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 3601/2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi

**promossa da**

( ), elettivamente domiciliato

in presso lo studio dell'Avv. 4

che lo rappresenta e difende per procura in atti,

**attore,**

**contro**

( ), in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.

per procura in atti ed elettivamente domiciliata in

, presso lo studio dell'Avv.

**convenuta,**

avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).

Conclusioni delle parti: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

Tribunale di Termini Imerese  
sezione civile



## MOTIVI DELLA DECISIONE

## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2015

proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 875/2015 emesso in data 15 ottobre 2015 con il quale il Tribunale di Termini Imerese aveva ingiunto il pagamento in favore dell'opposta della somma di € 51.447,04, oltre interessi e spese.

Eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Termini Imerese, in quanto l'opponente era residente in Palermo, sicché la domanda doveva essere proposta presso il Tribunale di Palermo.

Nel merito rilevava la mancanza delle condizioni previste dagli art. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Lamentava, in particolare, l'infondatezza della pretesa avanzata dalla società opposta, in quanto nel contratto di finanziamento n. 20039201501412 il TAEG indicato in contratto (9,46%) era sensibilmente più alto del TAEG effettivamente applicato (11,27%).

In ragione di ciò gli interessi calcolati dalla opposta non erano dovuti, dovendosi applicare il tasso minimo BOT, secondo quanto previsto dall'art. 125 *bis* T.U.B, sicché la somma eventualmente dovuta dall'attore doveva essere individuata in € 22.618,51.

Analogamente, con riguardo al contratto di finanziamento n. 10023342184066, la somma eventualmente dovuta dall'attore era pari a € 375,00.

In secondo luogo evidenziava che il tasso effettivo applicato ai contratti di finanziamento, considerati anche gli interessi di mora, le commissioni e le



spese previste in contratto, risultava più alto rispetto al tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto.

Deduceva, pertanto, che nessun interesse era dovuto.

Si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, in quanto l'opponente non aveva comunicato il mutamento della propria residenza, contravvenendo a quanto previsto in contratto.

Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione.

L'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente è infondata, non avendo l'opponente contestato in sede di comparsa di risposta (non rilevando le ulteriori osservazioni presentate tardivamente con la comparsa conclusionale) la competenza del giudice adito con riguardo a tutti i criteri di competenza previsti in materia di obbligazioni.

Come già rilevato nell'ordinanza del 13 luglio 2016, infatti, l'opponente si è limitato ad eccepire l'incompetenza territoriale avuto riguardo esclusivamente al criterio di competenza previsto dall'art. 18 c.p.c.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che "in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con



correlata competenza del giudice adito” (Cass. 3 luglio 2018 n. 17311, Cass.

21 luglio 2011 n. 15996).

L’eccezione di incompetenza deve essere, pertanto, rigettata.

Nel merito ragioni di ordine logico impongono di esaminare preliminarmente

la doglianza relativa all’applicazione di interessi usurari ai contratti di finanziamento oggetto di causa.

Tale motivo di opposizione non merita accoglimento.

La disciplina civilistica dell’usura è stata introdotta con il codice civile del 1942. L’originaria formulazione del comma 2 dell’art. 1815 c.c. stabiliva che, in presenza di usura, gli interessi dovessero essere corrisposti al tasso legale.

La materia è stata rivoluzionata nel 1996, allorquando il legislatore con la legge n. 108/1996, oltre ad innovare la fattispecie penalistica del delitto di usura, ha novellato l’art. 1815 c.c., sostituendo l’originario meccanismo della riduzione del tasso usurario alla misura legale con la conversione del mutuo usurario in mutuo gratuito. La norma, a seguito della riforma, stabilisce infatti che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Con tale modifica, il legislatore ha inteso rafforzare gli strumenti di tutela contro il fenomeno dell’usura attraverso una norma di contenuto afflittivo, privilegiando l’esigenza di conservazione del contratto ed evitando la declaratoria di nullità totale, che altrimenti avrebbe imposto al mutuatario l’immediata restituzione del capitale percepito, aggravando la posizione della vittima.

Conseguentemente in presenza di interessi usurari non è più dovuto alcun interesse, sicché il mutuo subisce una conversione da oneroso in gratuito.



Ciò premesso, occorre aggiungere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplina antiusura riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 23192 del 2017; v. altresì Cass. n. 5598 del 2017, Cass. n. 350 del 2013, Cass. n. 5324 del 2003 e Cass. n. 5286 del 2000).

A fondamento di tale soluzione sta essenzialmente la considerazione che l'art. 644, comma 4, c.p., che pure non menziona espressamente gli interessi moratori, letto unitamente all'art. 1 d.l. n. 394 del 2000, che parla di interessi dovuti a "qualunque titolo", assume una portata essenzialmente onnicomprensiva, assoggettando alla valutazione di usurarietà anche gli interessi di mora.

A tale argomento si accompagna quello sistematico, incentrato sull'omogeneità di trattamento delle due categorie di interessi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, pure a fronte della diversità di funzione.

Si afferma in specie, sotto tale profilo, che non v'è ragione per escludere l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, dal momento che la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., nella parte in cui prevede che "se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura". Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto



dalla legge" (così Cass. n. 5286 del 2000).

Sul punto una parte della giurisprudenza di merito dissente dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, sottolineando che la Corte di cassazione non terrebbe conto del fatto che gli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. si riferiscono ai soli interessi corrispettivi ed, inoltre, che gli interessi moratori sarebbero estranei alla rilevazione del TEGM (cfr. Trib. Verona, 30 aprile 2014).

È tuttavia da privilegiare la diversa ricostruzione della Suprema Corte, che ritiene configurabile l'usura anche con riferimento agli interessi moratori.

Sul punto, pare in primo luogo decisivo il riferimento operato dall'art. 1 D.L. 394/2000 agli interessi convenuti a "qualunque titolo", il che consente di ritenere ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi di mora.

Inoltre, sotto altro profilo, il fatto che il TEGM sia determinato senza alcuna rilevazione del tasso degli interessi moratori si spiega in ragione della sua funzione di fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (v. art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996), distinti per classi omogenee di operazioni "tenuto conto della natura dell'oggetto, dell'importo, della durata dei rischi e delle garanzie" (comma 2) al fine di determinare e rendere noto alla generalità di banche e intermediari "il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari".

La rilevazione del TEGM è cioè rivolta a cogliere la fisiologia, non la patologia del fenomeno, sicché è coerente che in tale rilevazione non siano compresi gli interessi di mora convenzionali, data la loro natura di prestazione non necessaria, ma eventuale, che viene in gioco solo in caso di



inadempimento del mutuatario.

Inoltre, se è vero che le Istruzioni della Banca d'Italia escludono il tasso di mora dalla rilevazione del TEGM, "ed è ovvio che sia così, visto che il costo fisiologico del credito (TEGM) non può essere inquinato da una voce di costo pertinente al momento patologico del ritardo nell'adempimento" (così Trib. Torino, 27 aprile 2016 e 13 settembre 2017), la mora ben può tuttavia essere compresa nel calcolo del tasso effettivo da porre a confronto con la soglia d'usura.

Posto quindi che lo scrutinio sulla non usurarietà va effettuato sia sugli interessi corrispettivi sia sugli interessi moratori, va altresì chiarito che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarle tra loro, come è stato invece sostenuto in qualche isolata pronuncia di merito.

La Suprema Corte con la sentenza n. 350 del 2013 ha inteso infatti semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori.

Del resto, è di tutta evidenza che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori sono dovuti in via alternativa tra loro, e che la sommatoria rappresenta un non tasso o un tasso creativo, in quanto percentuale afferente ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.

La tesi del cumulo degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi si rivela allora del tutto priva di fondamento logico, matematico e giuridico (cfr. Trib. Milano, 9 novembre 2017, n. 11275).

Ciò premesso, deve quindi verificarsi se la banca, nella determinazione degli





interessi corrispettivi e degli interessi moratori (non sommando però gli stessi agli interessi corrispettivi), abbia sforato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto.

Tanto dedotto, il c.t.u. dott.ssa \_\_\_\_\_ con argomentazioni supportate da idonea base scientifica anche in ragione delle risposte fornite alle osservazioni delle parti, ha rilevato che la società opposta ha applicato nei contratti oggetto di causa fin dal momento del perfezionamento del contratto tassi di interesse corrispettivi non superiori al tasso soglia previsto dalla legge.

Il c.t.u., facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ha così accertato che – con riguardo al contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto rateale, con apertura di linea di credito utilizzabile mediante carta magnetizzata nominativa, individuato al numero 10023342184066 – a fronte di un tasso soglia, vigente al momento della pattuizione, pari al 24,24%, le somme complessivamente addebitate a carico dell'opponente hanno determinato l'applicazione di un tasso del 20,84%, inferiore, pertanto, alla soglia di usura.

Analogamente – con riguardo al contratto finalizzato all'erogazione di un prestito personale, individuato al numero 20039201501412 – il c.t.u. ha accertato che, a fronte di un tasso soglia, vigente al momento della pattuizione, pari al 17,91%, la società ha applicato un tasso di interesse pari al 13,89%, anch'esso inferiore al tasso soglia.

Per quanto concerne gli interessi moratori, poi, il c.t.u. ha rilevato che – con riguardo al contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto rateale, con apertura di linea di credito utilizzabile mediante carta magnetizzata nominativa, individuato al numero 10023342184066 – il tasso effettivo



globale contrattualmente pattuito risulta pari a 23,85% anch'esso inferiore alla soglia di usura (pari al 24,24%).

Con riguardo, invece, al tasso di mora applicato al contratto finalizzato all'erogazione di un prestito personale, individuato al numero 20039201501412, il c.t.u. ha accertato che il tasso effettivo globale calcolato alla data di stipula del contratto è pari a 22,56% e, quindi, superiore alla soglia di usura (17,91%).

Al contempo il c.t.u. ha chiarito che "il prospetto esplicativo del calcolo estintivo prodotto da non espone interessi moratori, ma le sole penali contrattualmente pattuite.

Dunque l'importo ingiunto di € 53.014,06 è esclusivamente comprensivo delle penali calcolate sulle rate scadute pari a € 388,76 e quelle calcolate sul capitale residuo pari a € 3.478,29, per un totale pari a complessivi € 3.867,05" (cfr. pag. 14 della relazione di consulenza).

Ne consegue che nessuna rideterminazione del saldo debba essere effettuata, posto che la società opposta – esclusi gli interessi di mora dal prospetto estintivo – ha richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo gli interessi di mora al tasso del 14,60% annuo, nel rispetto della normativa antiusura.

L'opponente chiede, infine, la rideterminazione del saldo debitore, rilevando che la società opposta avrebbe applicato nel corso del rapporto un TAEG superiore rispetto a quello indicato in contratto.

Ciò premesso, chiede, in particolare, che venga sostituito il tasso convenzionale con il tasso minimo BOT, secondo quanto previsto dall'art. 125 TUB.

Anche tale motivo di opposizione non merita accoglimento.



Al riguardo si osserva che l'indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.

La giurisprudenza di merito ha chiarito che "l'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo" (Trib. Roma 19 aprile 2017).

Sulla base di tali premesse la tutela invocata dall'opponente non è applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa.

L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata.

Le spese del giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'opponente.

**p.q.m.**

Il Tribunale di Termini Imerese così provvede:



rigetta l'opposizione;

condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore della  
società opposta, liquidate in € 7.795,00 per compensi, oltre spese generali, iva  
e cpa come per legge;

pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte opponente.

Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 6 febbraio 2019.

Il Giudice

*(dott. Giuseppe D'Agostino)*

